Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 11 agosto 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **1187.**

Istituzione del sesto istituto tecnico industriale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1969 funziona di fatto l'istituto tecnico industriale sottoindicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito l'istituto tecnico industriale di Napoli - VI istituto, via Fontana, per l'elettrotecnica e per la meccanica.

L'istituto predetto ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, *n. 889, è riconosciuto come ente dotato di* personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'articolo 1 è stabilito nella misura di L. 139.600.000.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, numero 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale è tenuta a garantire con apposita delibera lo adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 63. — VALENTINI

Tabella organica del 6° Istituto tecnico industriale statale di Napoli

Numero dei corsi 2 { 1 per la meccanica; 1 per l'elettrotecnica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	2	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	2	—
Matematica	Nelle classi di un corso	2	—
Fisica e laboratorio	Nella I e II classe di un corso e nella I o II classe dell'altro corso	1	1
Disegno	Nella I e II classe di un corso e nella I o II classe dell'altro corso	1	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio Chimica	In due II e una III per la meccanica In una III per l'elettrotecnica	1	—
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio	In una IV e V per l'elettrotecnica	1	—
Elettrotecnica generale Misure elettriche e laboratorio Elettrotecnica		—	1
Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche tecnologie e disegno	In una IV e V per l'elettrotecnica	1	—
Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche tecnologie e disegno		—	1
Meccanica e macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine	Nel corso per l'elettrotecnica Nel corso per la meccanica	1	—
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Nel corso per la meccanica	1	—
Macchine a fluido e laboratorio		—	1
Tecnologia meccanica e laboratorio	Nel corso per la meccanica	1	—

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — Personale insegnante tecnico-pratico		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio) - Lavorazioni meccaniche nei reparti (elettrotecnica)	1	1
Laboratorio di misure elettriche - Officina elettromeccanica e di impianti elettrici	1	1
Laboratori di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - Lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—

Classi funzionanti: 21

Denominazione del posto	Posti di ruolo
III. — *Personale amministrativo*	
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	6
Magazziniere	2
IV. — *Personale ausiliario*	
Bidello	10
Aiutante tecnico	3

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **472**.

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste, ad accettare una donazione.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Trieste, via Carducci n. 2, viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno comunale in Opicina, periziato per il valore di L. 36.000.000, disposta dal comune di Trieste per atto a rogito notaio dott. Luciano Pellegrini in data 8 marzo 1971, n. 30082 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1973, n. **473**.

Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dal comune di Ravenna con atto 21 luglio 1969, n. 25796 di rep., a rogito del notaio Alberto Raponi, di un appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 463, sul quale è già stata realizzata la sede dell'ufficio di collocamento della frazione di S. Pietro in Vincoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1972.

Ripartizione per qualifica e per regione del contingente del personale dipendente dal Ministero del turismo e dello spettacolo trasferito alle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 10 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali da parte delle regioni

stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 6 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, viene ripartito per qualifica come segue:

Ruolo amministrativo:

a) personale della carriera direttiva: n. 14.	
Direttori di divisione	n. 4
Direttori di sezione	» 5
Consiglieri	» 5
b) personale della carriera di concetto: n. 10	
Segretario capo	n. 1
Segretari principali	» 3
Segretari	» 4
personale non di ruolo:	
Diurnisti di 2ª ctg.	» 2
c) personale della carriera esecutiva: n. 20.	
Coadiutori superiori	n. 2
Coadiutori principali	» 6
Coadiutori	» 11
personale non di ruolo:	
Diurnista di 3ª ctg.	» 1
d) personale della carriera ausiliaria: n. 11.	
Commessi	n. 10
Agente tecnico	» 1

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regioni come segue:

a) Carriera direttiva:	
Lombardia	n. 1
Veneto	» 1
Marche	» 1
Lazio	» 6
Abruzzo	» 1
Campania	» 3
Calabria	» 1
b) Carriera di concetto:	
Toscana	n. 2
Marche	» 2
Lazio	» 5
Abruzzo	» 1
c) Carriera esecutiva:	
Lombardia	n. 1
Emilia-Romagna	» 1
Marche	» 1
Lazio	» 9
Abruzzo	» 5
Molise	» 1
Campania	» 2
d) Carriera ausiliaria:	
Marche	n. 4
Abruzzo	» 5
Campania	» 2

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1 vengono ridotti, con effetto dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo per un numero di posti uguale a quello risultante dallo stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 giugno 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 27

(10469)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Sostituzione di un componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1971, con cui è stata istituita la commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 11;

Considerato che il dott. Bernardo Dato, nominato componente della detta commissione quale direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è cessato di far parte dei ruoli organici dell'amministrazione a seguito della sua nomina a consigliere di Stato;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Dato nell'incarico di componente della commissione medesima;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pistella, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in sostituzione del dott. Bernardo Dato.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 96

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Determinazione degli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonché delle caratteristiche tecniche delle macchine stesse, dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, dei termini e delle relative modalità di applicazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la nuova disciplina dell'imposta di bollo;

Riconosciuta la necessità di determinare gli atti per i quali l'imposta di bollo in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonchè le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione;

Vista la tariffa allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine;

Decreta:

Art. 1.

Atti e documenti ammessi alla bollazione meccanica. Utenti delle macchine

L'autorizzazione all'impiego di macchine elettriche bollatrici può essere rilasciata per gli atti e documenti indicati negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, lettera *a*), 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 e 28 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'autorizzazione predetta può essere rilasciata ad enti pubblici, pubblici ufficiali, esattori delle imposte dirette, aziende ed istituti di credito nonchè ad altre imprese pubbliche e private, semprechè offrano garanzie di solvibilità ed abbiano adeguata organizzazione amministrativo-contabile.

Art. 2.

Divieto di bollazione per conto terzi. Bollazione delle cambiali

La bollazione meccanica deve essere effettuata su carta recante la denominazione o ragione sociale e la sede, ovvero il nome, il cognome e il domicilio del soggetto autorizzato all'impiego della macchina elettrica bollatrice.

La bollazione a mezzo macchina è valida soltanto se effettuata su atti e documenti emessi dall'utente sotto la sua piena responsabilità. L'uso in comune di una stessa macchina da parte di più persone fisiche o giuridiche non è consentito.

Riguardo alle cambiali la bollazione di cui sopra può essere consentita solo se le stesse siano redatte su modelli, recanti l'indicazione dell'utente, preventivamente approvati dall'intendente di finanza ed aventi le dimensioni della carta bollata per cambiali con una tolleranza non superiore ad un centimetro. Gli estremi di tale approvazione devono essere riportati su ogni cambiale.

Non è ammessa la bollazione delle cambiali mediante macchine bollatrici quando il tributo di bollo da corrispondere sia superiore a L. 40.000.

Sui duplicati e copie di cambiali deve essere applicato, oltre alla normale impronta della macchina, il timbro a calendario dell'ufficio del registro, previa verifica dell'integrale concordanza con l'originale o con un duplicato o copia già in regola col bollo.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche delle macchine

Le macchine elettriche bollatrici devono essere munite di:

1) tasti o leve per la impostazione dei valori da L. 1 a L. 40.000. L'ammontare dell'imposta deve risultare compreso tra due asterischi e, nel caso esso sia formato da meno di cinque cifre, quelle mancanti devono essere sostituite da altrettanti asterischi;

2) totalizzatore generale ad alta capacità non rimettibile a zero e con dispositivo per rilevare meccanicamente, evitando la trascrizione per lettura, gli importi, la matricola della macchina ed il numero progressivo dell'operazione;

3) totalizzatore per gli importi parziali, rimettibile a zero, con possibilità di lettura immediata per il controllo;

4) datario indicante il giorno, il mese e l'anno e con dispositivo impediente la retrodatazione;

5) vano di sistemazione del punzone di Stato in corrispondenza dei valori di imposta;

6) piastra indicante la matricola della macchina, nonchè l'utente autorizzato;

7) numeratore progressivo, non rimettibile a zero, stampante sia sull'atto che sulla striscia di controllo;

8) foglio cassa o striscia registratrice di controllo riproducente i dati di identificazione della macchina nonchè l'ammontare, la data ed il numero d'ordine di ciascuna bollazione;

9) clichè di forma rettangolare;

10) numeratore visivo a cinque cifre con innesto a richiesta per il riscontro di bollazione di moduli in macchina;

11) due chiavi singole delle quali una diversa per ciascuna macchina ed una uguale per tutte le macchine dello stesso tipo;

12) dispositivo di bloccaggio della macchina durante le operazioni di riscontro dei totali;

13) dispositivo di bloccaggio automatico della macchina a prestabiliti scatti di accumulazione del totalizzatore generale o al raggiungimento della somma per la quale la macchina è stata calibrata;

14-*a*) serbatoio di inchiostrazione;

b) dispositivo per impedire la doppia bollazione mediante procedimenti di riproduzione;

c) tasto per bloccaggio macchina in assenza o rottura della striscia di controllo;

d) congegni per piombatura non manomettibili.

Le macchine elettriche bollatrici debbono poter funzionare anche a mano ed essere comunque congegnate in modo tale che il meccanismo per la stampa dei valori ed i totalizzatori non siano accessibili o in quasiasi modo manomettibili.

Il dispositivo d'impiego dei cartoncini di controllo deve essere congegnato in modo che ciascun cartoncino non possa essere ritirato dalla macchina senza portare l'indicazione dell'ammontare complessivo delle bollazioni effettuate, dei dati di identificazione della macchina e il numero totale dei cartoncini introdotti.

Art. 4.

Approvazione del modello di macchina. Autorizzazione alla vendita, alla locazione o alla cessione delle macchine

Le ditte che intendono vendere, dare in locazione o comunque cedere in via temporanea o definitiva macchine elettriche bollatrici, devono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. A tal uopo devono presentare, per l'esame tecnico e per l'approvazione, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso il Ministero delle finanze, senza che spetti alcun compenso all'interessato.

Gli stessi adempimenti dovranno osservarsi nel caso in cui il modello della macchina venga successivamente modificato.

L'approvazione e l'autorizzazione di cui ai precedenti commi vengono date con proprio decreto che può essere revocato in ogni tempo.

Per giustificati motivi l'autorizzazione alla vendita può essere temporaneamente sospesa.

Qualora la ditta intenda rinunciare all'autorizzazione, dovrà darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze per l'emissione del provvedimento di revoca.

I provvedimenti di approvazione e autorizzazione, nonchè quelli di sospensione e di revoca, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Restano confermati i decreti di approvazione e di autorizzazione 22 ottobre 1962; 20 febbraio 1963; 23 giugno 1964 e 21 novembre 1964, concernenti le macchine già depositate.

Art. 5.

Vendita, locazione e cessione delle macchine

Le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o alla cessione, debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento. Esse devono essere vendute, locate o cedute senza il punzone destinato a stampare l'impronta del bollo, la cui fabbricazione è riservata allo Stato. Detto punzone è fornito in uso all'utente dall'amministrazione finanziaria dietro il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.

La ditta fornitrice deve dare partecipazione, con lettera raccomandata, alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Milano, dell'avvenuta vendita, locazione o cessione della macchina bollatrice, indicando anche il nome e la sede dell'acquirente, locatario o cessionario.

Art. 6.

Registri di carico e scarico delle macchine

Le ditte fornitrici hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico progressivamente numerato e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro prima dell'uso. Detto ufficio deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.

Sul registro devono essere annotate cronologicamente tutte le macchine che le ditte fornitrici detengono o che ad esse comunque pervengono, con l'indicazione del numero di matricola e, in caso di vendita, di locazione o cessione, di ogni elemento atto ad identificare il compratore, il locatario o il cessionario.

Il registro, da conservarsi per un periodo di cinque anni, deve essere esibito, ad ogni richiesta, agli organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni alle leggi tributarie.

Art. 7.

Immatricolazione e collaudo delle macchine

Le macchine elettriche bollatrici, prima dell'impiego, devono ricevere l'immatricolazione fiscale da parte dello Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano. Essa avviene mediante incisione, a cura della ditta fornitrice, di una lettera distintiva e di un numero d'ordine progressivo all'esterno del telaio della macchina. La lettera distintiva varia secondo la marca ed il modello della macchina; la serie dei numeri d'immatricolazione è unica per qualsiasi tipo di macchina e comincia dal n. 1001.

All'atto della richiesta d'immatricolazione, il fornitore è tenuto a presentare all'ispettorato anzidetto copia della fattura emessa o di altra documentazione relativa all'avvenuta cessione della macchina.

Il collaudo della macchina bollatrice e l'installazione nella medesima del punzone di Stato devono essere effettuati alla presenza di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale e di un ispettore delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le operazioni di collaudo, ricollaudo, chiusura e piombatura degli apparecchi ed apposizione di un foglietto, munito di firma e di bollo a calendario davanti al foro della serratura, saranno fatte constare da apposito verbale, una copia del quale sarà trasmessa alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, per il benestare all'impiego della macchina di cui all'art. 9.

Art. 8.

Richiesta dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'impiego di macchina elettrica bollatrice è data, su richiesta dell'interessato, dalla intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale risiede il contribuente, a meno che la macchina non debba essere posta in uso in una località diversa; in tal caso l'autorizzazione deve essere data dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale trovasi detta località.

Nella domanda, redatta su carta bollata, devono essere indicati:

a) la marca, il modello, la serie e il numero di matricola della macchina nonchè il nome del fornitore della stessa;

b) la specie degli atti e documenti per i quali viene richiesta l'autorizzazione;

c) il numero degli atti e documenti che presumibilmente saranno bollati durante un anno;

d) la somma per la quale si chiede la calibratura della macchina;

e) il comune, la via o piazza e il numero civico ove la macchina sarà messa in funzione.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione

L'intendenza di finanza, sentito l'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari competente per territorio, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, ne dà comunicazione al predetto ispettorato, all'ufficio del registro cui compete la riscossione dell'imposta, nonchè alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Milano e alla ditta fornitrice della macchina.

Nell'autorizzazione devono essere indicati:

a) la marca ed il modello della macchina, nonchè il nome del fornitore;

b) il comune, la via o piazza e il numero civico dove la macchina dovrà funzionare;

c) la lettera distintiva e il numero d'immatricolazione fiscale attribuiti alla macchina dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Milano, nonchè la denominazione o ragione sociale e la sede, ovvero il nome, il cognome e il domicilio dell'utente;

d) l'ufficio del registro cui è demandata la riscossione dell'imposta;

e) l'ammontare per il quale la macchina deve essere calibrata;

f) l'importo della cauzione che l'utente deve prestare ai sensi del successivo art. 12;

g) la specie degli atti e documenti, con il relativo articolo della tariffa allegata alla legge del bollo, per i quali l'autorizzazione viene rilasciata.

L'efficacia del suddetto provvedimento è subordinata al benestare che dovrà essere dato dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Dopo il rilascio del benestare, l'ufficio del registro invita l'utente a versare l'importo di L. 15.000 come compenso per l'uso del punzone e la somma a titolo d'imposta per la quale è stata richiesta la calibratura della macchina stessa, nonchè a consegnare il documento comprovante l'avvenuto deposito della cauzione di cui sopra.

L'utente ha facoltà di versare anticipatamente, sempre a titolo d'imposta, una somma pari ad un multiplo di quella per la quale ha chiesto la calibratura della macchina.

Art. 10.

Sospensione, limitazione e revoca dell'autorizzazione. Disdetta

L'autorizzazione all'impiego della macchina s'intende data a tempo indeterminato e può essere dall'intendenza di finanza sospesa, limitata o revocata in qualsiasi momento.

Qualora l'utente non intenda più avvalersi della autorizzazione, dovrà darne disdetta scritta all'intendenza di finanza.

Gli atti e i documenti eventualmente bollati con la macchina elettrica dopo la data di ricevimento da parte dell'utente del provvedimento di sospensione o di quello di revoca ovvero dopo la data di volontaria cessazione dell'uso della macchina comunicata dall'interessato all'intendenza di finanza, saranno ritenuti irregolari agli effetti del bollo.

Ugualmente irregolare sarà ritenuta la bollazione di atti e documenti effettuata in violazione delle limitazioni imposte.

Art. 11.

Conferma delle precedenti autorizzazioni all'uso delle macchine

Le autorizzazioni all'uso delle macchine elettriche bollatrici già date ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 22, e relative norme di applicazione, potranno essere confermate, previo adeguamento alle disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e nel presente decreto, dalla competente intendenza di finanza su domanda dell'interessato da presentare entro il 31 marzo 1974.

L'intendenza di finanza dovrà provvedere entro sei mesi dalla data di presentazione della predetta domanda.

Art. 12.

Cauzione per l'uso della macchina

La cauzione di cui all'art. 9, comma secondo, lettera *f*), deve essere prestata dall'utente; il suo ammontare deve essere pari ad un quarto della somma per la quale la macchina viene calibrata, ed in ogni caso non inferiore a L. 250.000.

Essa è costituita presso la Cassa depositi e prestiti, sia in numerario, sia in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato od equiparati. Può inoltre essere data mediante fidejussione prestata da una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Le amministrazioni pubbliche e le aziende e gli istituti di credito sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 13.

Calibratura della macchina

La calibratura della macchina deve essere fatta alla presenza di un ispettore delle tasse all'uopo delegato e, dell'operazione, deve essere redatto un apposito verbale in triplice esemplare, uno dei quali va trasmesso all'ufficio del registro cui è demandata la riscossione dell'imposta.

La calibratura non può essere richiesta per un importo inferiore a lire 500.000.

L'utente può in ogni tempo ottenere, con apposita istanza diretta all'intendenza di finanza, una maggiore calibratura rispetto alla precedente, previo versamento della differenza nonchè dell'eventuale integrazione della cauzione.

Art. 14.

Limiti della bollazione

La bollazione a mezzo macchina è consentita sino a concorrenza della somma anticipatamente versata dal-

l'utente a titolo d'imposta e deve essere effettuata con l'impiego dei prescritti cartoncini di controllo di cui al successivo art. 15.

La bollazione oltre il limite predetto avvenuta per supero meccanico è tollerata per l'ultima battuta della macchina bollatrice.

Art. 15.

Cartoncini di controllo

I cartoncini di controllo sono fabbricati a cura del Provveditorato generale dello Stato e devono essere richiesti, custoditi, contabilizzati e venduti con le norme stabilite per i valori bollati.

Detti cartoncini devono essere acquistati dall'utente, al prezzo di lire 100 ciascuno, presso l'ufficio del registro che ha in carico la macchina, all'atto del versamento anticipato dell'imposta.

All'utente, insieme con la quietanza relativa all'importo dell'imposta di bollo anticipato, devono essere rilasciati tanti cartoncini di controllo per quante volte la somma per cui la macchina è calibrata è contenuta nel versamento.

I cartoncini di controllo, prima della consegna all'utente, devono essere completati con tutte le indicazioni ivi previste. Ad ogni versamento successivo a quello iniziale, l'utente deve restituire i cartoncini usati.

Questi ultimi devono essere ordinati, a cura dell'ufficio del registro, secondo il numero progressivo impresso su di essi dalla macchina bollatrice e custoditi raggruppati per ciascun utente, per non meno di tre anni oltre quello in cui avviene la restituzione.

Art. 16.

Caratteristiche formali del cartoncino di controllo

Il cartoncino di controllo deve rispondere alle caratteristiche seguenti:

cartoncino tipo 551 grammi 386; formato millimetri 185,5×28,75; stampa litografica, colore nero.

Il cartoncino presenta nel recto una fascetta a linea bianca che, dal lato di sinistra, corre lungo l'asse longitudinale, dilatandosi dapprima in una formella seguita da un tondo per il bollo, indi proseguendo sino al lato di destra.

Nella formella è posta la leggenda « Repubblica italiana », interrotta da una riproduzione a formato ridotto del bollo demaniale e il valore « Lire 100 ». Nel tondo è stampata la parola « Bollo ». Sulla parte alta del cartoncino e nella parte bassa, sono stampate, rispettivamente a sinistra e a destra, le scritte « n. matricola macchina » e « data », « utente » e « Il direttore ».

Nel verso, lungo i due margini superiore e inferiore, sono stampate le due metà contrapposte della stessa fascetta a linea bianca stampata nel recto.

Art. 17.

Smarrimento o sottrazione del cartoncino di controllo

In caso di smarrimento o di sottrazione del cartoncino di controllo non ancora utilizzato, è consentito all'utente di ottenere il rilascio, a pagamento, di un duplicato, previa produzione all'ufficio del registro della dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza attestante l'avvenuta presentazione della denuncia di smarrimento o di sottrazione e dopo che siano stati effettuati gli eventuali opportuni controlli sulla macchina bollatrice.

Art. 18.

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta dovuta per ciascun atto o documento deve risultare da un'unica impronta recante la data, che non può essere posteriore a quella dell'atto o documento.

E' consentito integrare l'imposta corrisposta con la macchina elettrica sia con marche annullate esclusivamente dall'ufficio del registro competente, sia con altra impronta apposta dalla stessa macchina; in quest'ultimo caso la bollazione meccanica integrativa deve essere eseguita lo stesso giorno in cui è stata apposta la prima impronta. Comunque, l'integrazione dell'imposta effettuata in entrambi i modi deve avvenire prima della eventuale sottoscrizione dell'atto o documento e prima della loro utilizzazione.

Gli atti e i documenti saranno ritenuti irregolari agli effetti della legge di bollo, se recanti impronta non conforme alle prescrizioni di cui al presente decreto. Saranno invece ritenuti sprovvisti del tutto di bollo se recanti impronta illeggibile.

Art. 19.

Rimborso dell'imposta

Qualora l'uso della macchina bollatrice venga a cessare per qualsiasi motivo, la somma in più versata rispetto all'importo delle bollazioni effettuate è rimborsata all'utente su domanda da prodursi a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 20.

Punzone di Stato

Il punzone di Stato presenta le seguenti caratteristiche: bollo rettangolare di mm. 33×26 portante in alto, al centro, l'emblema della Repubblica contornato di fregi, ed in basso la scritta « Ministero delle finanze » di mm. 1,5 di altezza.

Il punzone di Stato fornito in uso all'utente rimane di proprietà dell'amministrazione finanziaria e deve essere ritirato dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari competente - per l'invio alla Zecca di Stato - sia quando viene sostituito da altro punzone, sia quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina.

L'utente deve chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, un nuovo punzone in sostituzione di quello eventualmente deteriorato.

Art. 21.

Leggenda dell'impronta

La leggenda dell'impronta deve recare:

a) l'importo in cifre dell'imposta assolta, racchiuso tra asterischi nel punzone di Stato;

b) la denominazione o ragione sociale o il nominativo dell'utente e la località ove è impiegata la macchina;

c) la lettera distintiva ed il numero d'immatricolazione fiscale della macchina;

d) la data e, in cinque cifre, il numero d'ordine della bollazione;

e) l'intendenza di finanza che ha concesso l'autorizzazione e gli estremi di questa;

f) l'ufficio del registro cui è demandata la riscossione anticipata dell'imposta.

Il tutto deve essere impresso con inchiostro indelebile, di colore rosso vivo e senza coprire la parte scritta.

Qualsiasi modifica della leggenda deve essere previamente autorizzata dall'intendenza di finanza.

Art. 22.

Manutenzione, riparazione e spostamento delle macchine elettriche bollatrici

La manutenzione e la riparazione delle macchine elettriche bollatrici sono curate dalle ditte fornitrici e le spese relative non sono a carico dell'amministrazione finanziaria.

E' consentito che i meccanici inviati dalle ditte fornitrici per la riparazione o pulitura delle macchine, eseguano impronte di prova per stabilire la causa dei guasti o per assicurarsi del regolare funzionamento delle macchine stesse. I contatori devono essere riportati esattamente alle cifre segnate prima della impressione delle impronte di prova.

Per le riparazioni di congegni o di parte di essi che richiedano la messa a punto dei roteggi ed ingranaggi con mezzi idonei, la macchina può essere ritirata dalla ditta fornitrice previa la rimozione del punzone di Stato ed il rilievo delle cifre segnate dai contatori.

Restituita la macchina all'utente, dovrà accertarsi la regolarità dei piombi di chiusura e la corrispondenza delle cifre segnate dai contatori con quelle rilevate all'atto del ritiro della macchina.

Ogni riparazione, nonché ogni spostamento della macchina a qualsiasi motivo dovuto, devono essere preventivamente autorizzati dall'intendenza di finanza, la quale provvede a dare immediata comunicazione della autorizzazione all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari e all'ufficio del registro competenti per territorio.

Art. 23.

Apertura delle macchine

La chiave per l'apertura della macchina bollatrice deve essere custodita dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari competente per territorio, il quale può delegare tale incombenza all'ufficio del registro che ha in carico la macchina stessa.

L'apertura della macchina bollatrice per la constatazione e la riparazione di guasti o per qualunque altro motivo, deve essere sempre effettuata alla presenza di un incaricato della ditta fornitrice.

Se trattasi, però, di cambi di punzone, gli ispettorati o gli uffici del registro possono provvedere all'apertura di qualsiasi tipo di macchina indipendentemente dalla presenza degli incaricati della ditta fornitrice.

Art. 24.

Verbali

Tutte le operazioni di apertura e di chiusura delle macchine elettriche bollatrici per qualunque motivo effettuate nonché lo spostamento delle stesse previsto dal precedente art. 22, devono risultare da apposito verbale, redatto alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, nel quale deve essere specificato il motivo dell'apertura e dello spostamento, non omettendo, in caso di irregolare funzionamento della macchina, di far menzione se il guasto abbia potuto arrecare pregiudizio agli interessi dell'erario.

Art. 25.

Registro per gli utenti

L'ufficio del registro che ha in carico la macchina deve, per ciascun utente, aprire un articolo in un apposito registro. In detto articolo debbono essere iscritti, di volta in volta, i versamenti effettuati dall'utente nonché l'importo complessivo delle bollazioni eseguite nel corso di un anno o del periodo di tempo per il quale la macchina è stata impiegata.

Art. 26.

Tenuta del registro delle bollazioni ed altri adempimenti dell'utente

Gli utenti hanno l'obbligo di tenere, per ciascuna macchina, un registro delle bollazioni progressivamente numerato e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro prima dell'uso.

Il predetto ufficio deve annotare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.

Sul registro devono essere riportati giornalmente:

a) l'ammontare e il numero d'ordine dell'ultima bollazione;

b) l'ammontare registrato dai contatori totalizzatori;

c) qualsiasi eventuale difetto di funzionamento della macchina.

Qualora non si sia proceduto ad alcuna bollazione se ne farà menzione nel registro.

E' fatto obbligo agli utenti di restituire all'ufficio del registro competente, entro tre giorni dalla estrazione della macchina, le strisce registratrici e i cartoncini di controllo utilizzati.

Per la conservazione delle strisce registratrici si richiama quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 15.

Tutta la documentazione relativa all'utilizzazione delle macchine, deve essere conservata dall'utente per un periodo di tre anni decorrenti dalla data dell'ultima scritturazione.

Art. 27.

Recupero del credito erariale

Per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti all'utente dall'impiego delle macchine elettriche bollatrici, l'intendente di finanza, qualora non abbia avuto

effetto l'ingiunzione promossa contro il debitore, provvede per l'incameramento della cauzione in numerario sino a concorrenza del credito erariale e per la vendita a prezzo di borsa dei titoli depositati. L'eventuale eccedenza sul ricavato della vendita è rimborsata allo avente diritto.

Qualora la cauzione si rilevasse insufficiente, per il recupero coattivo della differenza, si procederà a carico del debitore nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

Art. 28.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si richiamano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 29.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(10414)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1973.
Modifiche all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo 1°, n. 8 dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare modifica alla norma suindicata;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Letto l'articolo 83, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

Al capitolo 1°, n. 8, dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) le polveri da caccia senza fumo, purchè non siano destinate ad esercizi di minuta vendita, possono essere confezionate, per un peso netto non superiore a 30 kg., in contenitori metallici, di legno, di cartone o in sacchi di tessuto fitto, anche plasticato o gommato, di carta forte ad almeno due spessori, di carta accoppiata con un foglio di alluminio o di laminato plastico. Il foro di chiusura dei contenitori metallici non deve oltrepassare quattro centimetri di diametro.

Gli esplosivi da mina costituiti da miscugli di nitrato ammonico e di un idrocarburo liquido a punto di ebollizione elevato possono anche essere confezionati in sacchi di laminato plastico della capacità massima di kg. 50 netti ».

Roma, addì 2 agosto 1973

Il Ministro: TAVIANI

(10449)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1973.
Modifica dell'orario di borsa per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1973, n. 272, sulle borse di commercio;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 novembre 1972, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1973;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1° giugno 1973, riguardante la modifica dell'orario di borsa per l'anno 1973;

Vista la lettera del 3 agosto 1973, n. 20945, dell'ufficio italiano dei cambi e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di anticipare alle ore 11,30 l'inizio della speciale seduta di borsa per la contrattazione delle valute estere prevista in calendario per il giorno 14 agosto corrente anno;

Considerato, pertanto, di dover stabilire apposita deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 del prefato decreto ministeriale 30 maggio 1973 che fissano alle ore 14,15 e 14,45, rispettivamente, l'inizio ed il termine delle contrattazioni ufficiali delle valute estere;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1973, nel giorno 14 agosto 1973 la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 11,30.

Tale orario verrà osservato dalle borse valori di Milano e di Roma, che resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale traumatologico ortopedico di Bari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.9/20-3802 in data 23 giugno 1973, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale traumatologico ortopedico di Bari è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(10453)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale « Ascalesi » e « S. Gennaro » di Napoli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.51-3-3797 in data 23 giugno 1973 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero regionale « Ascalesi » e « S. Gennaro » di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(10454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2336 in data 18 maggio 1973 al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ancona è stata riconosciuta, a' sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche lo statuto consortile.

(10427)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Noto » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Noto » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Moscato di Noto »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Noto » è riservata al vino bianco liquoroso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Noto » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco (localmente denominato a volte, in modo improprio, Moscato giallo o Moscatello giallo).

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio del comune di Noto ed in parte quello del comune di Rosolini.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'incrocio del confine comunale di Noto con la costa, in prossimità di Calabernardo, il limite segue verso sud il confine comunale costiero di Noto e quindi a Marzameni prosegue verso ovest lungo il confine interno sino a raggiungere Panto Longarini. Da qui prosegue verso nord per il confine provinciale che si sovrappone a quello di Noto, al termine della sovrapposizione prosegue lungo quello del comune di Noto sino all'incrocio con la strada Rosolini-Pachino, in prossimità del km. 2.

Percorre tale strada in direzione di Rosolini sino alla strada statale n. 115 quindi segue quest'ultima verso nord-est fino ad incrociare di nuovo il confine comunale di Noto in prossimità del km. 363.

Prosegue quindi lungo il confine comunale di Noto sino a ritornare sulla costa dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Noto » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono particolarmente idonei i terreni di natura geologica pliocenica e calcareo-siliceo-argillosa.

I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è ammessa l'irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Noto » è stabilita in 80 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino al consumo non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se in parte compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Moscato di Noto » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, ed in particolare: le uve, dopo un'accurata cernita, vengono pigiate e diraspate, la fermentazione si potrae fino ad ottenere una gradazione alcoolica minima effettiva di 7,5 dopo di che si procede all'alcolizzazione.

Il vino « Moscato di Noto » non potrà essere immesso al consumo prima di 5 mesi a partire da quando è stato alcoolizzato.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Noto » è preparato per il consumo nel tipo « liquoroso », da indicarsi in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: delicato e fragrante aroma di moscato;
sapore: dolce, gradevole, caldo e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 22 di cui effettiva almeno 16;
acidità totale 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da « liquoroso » ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino il 20% del totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Moscato di Noto ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(10368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi dell'8 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	574 —	574 —	575,80	574 —	575 —	574 —	573,85	574 —	574 —	574 —
Dollaro canadese	576 —	573 —	574,50	576 —	574,75	573 —	572,70	576 —	573 —	573 —
Franco svizzero	200,50	200,50	200,40	200,50	201,25	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50
Corona danese	103,63	103,63	104,20	103,63	103,90	103,60	103,58	103,63	103,63	103,63
Corona norvegese	107 —	107 —	107,50	107 —	107 —	107 —	107 —	107 —	107 —	107 —
Corona svedese	141,18	141,18	141,50	141,18	141,25	141,15	141,80	141,18	141,18	141,18
Fiorino olandese	221,22	221,22	221,80	221,22	221,25	221,20	221,10	221,22	221,22	221,22
Franco belga	15,976	15,973	16,05	15,976	16 —	15,95	15,99	15,976	15,97	15,97
Franco francese	138,58	138,58	139,25	138,58	138,50	138,55	138,55	138,58	138,58	138,58
Lira sterlina	1434,90	1434,90	1441 —	1434,90	1438 —	1434,90	1434,75	1434,90	1434,90	1434,90
Marco germanico	242,46	242,46	243,50	242,46	243 —	242,45	242,58	242,46	242,46	242,46
Scellino austriaco	32,9875	32,9875	33,10	32,9875	33 —	32,97	32,9550	32,9875	32,98	32,99
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,50	25,50	24,50	25,50	25,45	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	10,115	10,115	10,20	10,115	10,13	10,11	10,1150	10,115	10,11	11,12
Yen giapponese	2,168	2,168	2,19	2,168	2,17	2,15	2,1750	2,168	2,16	2,17

Media dei titoli dell'8 agosto 1973

Rendita 5% 1935	107,35
Redimibile 3,50% 1934	99,575
» 3,50% (Ricostruzione)	89,975
» 5% (Ricostruzione)	95,125
» 5% (Riforma fondiaria)	94,45
» 5% (Città di Trieste)	96,275
» 5% (Beni esteri)	92,75
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,50
» 5,50% » » 1968-83	94,05
» 5,50% » » 1969-84	95,075
» 6% » » 1970-85	96,625
» 6% » » 1971-86	97,925
» 6% » » 1972-87	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1973

Dollaro USA	573,925
Dollaro canadese	572,85
Franco svizzero	200,50
Corona danese	103,605
Corona norvegese	107 —
Corona svedese	141,49
Fiorino olandese	221,16
Franco belga	15,981
Franco francese	138,565
Lira sterlina	1434,825
Marco germanico	242,52
Scellino austriaco	32,971
Escudo portoghese	25,475
Peseta spagnola	10,115
Yen giapponese	2,171

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Colinelli Giorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Dinelli Carlo Alberto, n. 2, primario dell'ospedale di circolo di Monza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, che si terrà in Roma il giorno 18 giugno 1973, in sostituzione del prof. Golinelli Giorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 329

(10380)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Cremonesi Giorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Bozzi Luigi, n. 24, primario dell'ospedale civile di Avezzano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà in Roma il giorno 15 giugno 1973, in sostituzione del prof. Cremonesi Giorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 326

(10381)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Bianchi Piergildo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Lombardi Aldo, primario dell'ospedale Opere Pie Ospedaliere di Alessandria è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia che si terrà in Roma il giorno 18 giugno 1973, in sostituzione del prof. Bianchi Piergildo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 328

(10382)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo facciale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. De Camillis Camillo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Santaccatterina Giovanni, n. 32, dell'ospedale nuovo Regina Margherita - Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà in Roma il giorno 12 maggio 1973, in sostituzione del prof. De Camillis Camillo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 313

(10383)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il dott. Censi Buffarini Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dott.ssa Balla Annunziata, direttore di sezione, sede, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, che si terrà in Roma il giorno 18 giugno 1973, in sostituzione del dott. Censi Buffarini Paolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 330

(10386)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il dott. D'Angelo Pasquale ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Palumbo Antonio, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica che si terrà in Roma il giorno 27 marzo 1973, in sostituzione del dott. D'Angelo Pasquale, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 331

(10384)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità — sessione anno 1971-1972 — per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che la dott.ssa Marchetti Agata ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dott.ssa Balla Annunziata, direttore di sezione, sede, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà in Roma il giorno 15 giugno 1973, in sostituzione della dottoressa Marchetti Agata, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5, *foglio n.* 327

(10385)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 314, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità; bandito con decreto ministeriale in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1973;
Vista la lettera in data 24 maggio 1973 con la quale il segretario della suddetta commissione esaminatrice, dott. Roberto Errante, fa presente di non poter espletare le mansioni di segretario della commissione medesima per motivi di salute;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del segretario della commissione esaminatrice suddetta;

Decreta:

Il dott. Angelo Antonio Parente, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, bandito con il proprio decreto in data 30 novembre 1972, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Roberto Errante.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1973
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 210

(10408)

CORTE DEI CONTI

Errata corrige

Nell'Errata-corrige al decreto del Presidente della Corte dei conti 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 3 agosto 1973, dove è scritto: « ... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 luglio 1973, » deve leggersi: « ... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973, ».

(10461)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01859 del 31 marzo 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Preso atto che il dott. Carlucci Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità, ha chiesto, con lettera in data 11 giugno 1973, di essere sostituito nell'incarico di presidente della predetta commissione;

Vista la nota n. 24/1597/215 D del 16 luglio 1973 dell'assessore alla sanità della regione Puglia;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di altro presidente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'avv. Barbaro Michele, direttore di divisione, in servizio presso l'assessorato industria e commercio della regione Puglia, è nominato presidente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970, in sostituzione del dott. Carlucci Marcello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 26 luglio 1973

Il medico provinciale f.f.: Russo

(10389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Conferimento di sedi farmaceutiche rurali in provincia di Caltanissetta

Con decreto n. 7516 del 27 giugno 1973 è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche rurali vacanti « ex Oliveri » del comune di Acquaviva Platani ed « ex Celestri » in località Piano della Fiera del comune di Butera.

Le istanze documentate dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta entro il termine perentorio del 15 settembre 1973.

Caltanissetta, addì 28 giugno 1973

(10388)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. **15**.

Programma straordinario di interventi per l'attuazione ed il completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni - Modificazioni alla legge regionale 3 settembre 1970, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La realizzazione del programma di interventi, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30, « per l'attuazione ed il completamento di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni », è disciplinata dalle norme in vigore per le opere pubbliche di programmazione regionale di cui alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

Per la realizzazione di detto programma straordinario, che per il settore stradale può anche comprendere opere d'interesse provinciale, non trovano applicazione le limitazioni stabilite dall'articolo 13 della citata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1973 è istituito il capitolo n. 26531 con la denominazione « Sovvenzioni ai comuni, alle province e loro consorzi per la realizzazione del programma straordinario di interventi già previsto dalla legge regionale 3 settembre 1970, n. 30, relativo all'attuazione ed al completamento di opere pubbliche di interesse locale ammissibili a finanziamento ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 3.

E' autorizzata l'eliminazione dal conto dei residui dell'esercizio 1973 - a valere sui capitoli corrispondenti a quelli dell'esercizio 1970 numeri 21504, 23503, 25502, 26504 e 26506 - dei sottoelencati importi rispettivamente indicati all'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30:

dal capitolo 21504	L.	1.630.000.000
dal capitolo 23503	»	425.000.000
dal capitolo 25502	»	1.440.000.000
dal capitolo 26504	»	315.000.000
dal capitolo 26506	»	1.190.000.000
	L.	5.000.000.000

E' altresì autorizzata la reiscrizione del corrispondente importo complessivo di lire 5 miliardi nella competenza dell'esercizio 1973, in conto del capitolo 26531 istituito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 luglio 1973

GIAGU DE MARTINI

(10297)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.